



MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MATERA

Matera, 23 settembre 2011

Prot. n. 2011/1013

E-mail ordineavvocatimatera@tin.it
FAX 0835-336874

FAX 0835-346517
E-mail architettimatera@archiworld.it

FAX 0835-388715
E-mail segreteria@ordingmatera.it

FAX 0835-333474
E-mail segreteria@odc.matera.it

FAX 0835-333661
E-mail segreteria@agronomimatera.com

FAX 0835-330614
E-mail cciaa@mt.camcom.it

FAX 0835-339878
E-mail segreteria@peritiagrari.org

FAX 0835-335955
E-mail collegio_geometri_matera@tin.it

FAX 0835-331061
E-mail disanzas@disanza02.191.it

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Piazza Aldo Moro - MATERA

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti
Via Ridola 21 - MATERA

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
Via Trabaci 1 - MATERA

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Via Tortorella 3 - MATERA

Al Presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali
Via Beccherie 43 - MATERA

Al Presidente della CC.II.AA.
Via Lucana 82 - MATERA

Al Presidente del Collegio Provinciale Periti Agrari
Piazza Matteotti 7 - MATERA

Al Presidente del Collegio Provinciale Geometri
Via Roma 10 - MATERA

Al Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Lucana 167 - MATERA

Oggetto: Introduzione della nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario.

Si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo circa le modifiche apportate dalla
L.14.09.2011 N. 148 all'art. 22, c. 1 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Via Cappelluti, 62 – 75100 Matera – ctrib.p.mt@finanze.it - tel. 0835-331553 - fax 0835-331553 / 06-5017.1918

L'attuale disposizione prevede che "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

La suddetta disposizione introduce **l'obbligo** per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Ciò, al fine di consentire all'ufficio di segreteria di attribuire al ricorso il corrispondente numero di ruolo, in base all'ordine cronologico di presentazione dello stesso.

Al riguardo, si precisa che la compilazione ed il deposito della nota in oggetto è funzionale all'attribuzione del numero di ruolo ed al corretto svolgimento delle attività di verifica connesse al pagamento del contributo unificato, ma è anche strumentale all'acquisizione di dati, rilevanti ai fini statistici, nella banca dati Sicot.

Quanto, poi, all'ambito di applicazione temporale della norma in parola, la nota di iscrizione a ruolo, in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve essere richiesta per le costituzioni in giudizio dei ricorrenti effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011.

Pertanto, al fine di dare attuazione alla normativa in argomento, la parte ricorrente potrà ottenere l'iscrizione a ruolo del ricorso previa compilazione e deposito esclusivamente dei modelli predisposti dalla Direzione della Giustizia Tributaria scaricabili dal sito internet www.finanze.gov.it. Si fa, altresì, presente che la Direzione della Giustizia Tributaria sta predisponendo appositi applicativi che consentiranno la compilazione elettronica di detti modelli. Ne consegue che il modello "nota di deposito atti e documenti" non può essere utilizzato per la richiesta di iscrizione al registro generale.

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria
(Dott.ssa Giovanna Laporta)

